

PROPOSTA DI LEGGE (Gabbianella)

Art. 1.

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. Ove l'affidamento di un minore disposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, si risolva in una dichiarazione di adottabilità, i rapporti instauratisi nel frattempo tra il minore affidato e i membri della famiglia affidataria devono essere protetti, favorendo la permanenza del minore stesso presso la famiglia che lo ha in affidamento e che è valutata preferenzialmente ai fini adottivi, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6.

5-ter. Qualora l'affidatario non abbia i requisiti di cui all'art.6 si applica l'art. 44 L. 184/83.

5-quater. Qualora sia impossibile la permanenza del minore presso la famiglia già affidataria, la continuità delle relazioni positive consolidatesi nel corso dell'affidamento deve essere protetta.

Cessato l'affidamento, il pubblico ministero, su istanza di coloro cui il minore era affidato, può chiedere al tribunale che siano ripristinati o regolati i rapporti col minore. Il tribunale decide sentite le parti. Se il minore ha compiuto i dodici anni deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento.

Nel comma 1 dell'art 5 è abolito l'ultimo periodo (dalle parole "L'affidatario deve essere sentito" alle parole "relativi al minore affidato").

Dopo il comma 1 dell'art 5 sono inseriti i seguenti commi 1 bis e 2bis:

1bis In tutti i procedimenti in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi ad un minore che si trova in affidamento familiare, e prima di ogni provvedimento, anche provvisorio, relativo al minore, l'affidatario deve essere sentito dal giudice che procede. Nel caso di provvedimenti urgenti emessi senza sentire le parti, l'audizione è effettuata nei venti giorni successivi.

2bis I provvedimenti anche provvisori relativi al minore in affidamento familiare devono essere comunicati all'affidatario, il quale, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, può intervenire nel procedimento ai sensi dell'art 105 comma 2 c.p.c.

c) all'articolo 22:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Ove gli affidatari abbiano i requisiti di cui all'articolo 6, potrà essere presentata domanda di adozione del minore dichiarato adottabile; qualora manchino tali requisiti, potrà essere presentata domanda di adozione secondo l'articolo 44 L. 184/83.

2) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

Qualora il minore provenga da un affidamento, deve essere data la precedenza alla famiglia già affidataria che ha fatto richiesta di adozione.